

## I MAGISTRATI ELETTI AL PARLAMENTO ITALIANO, 1861-2013: DATI E METODOLOGIA

FERNANDO VENTURINI

SOMMARIO: 1. Introduzione e tabelle riassuntive. — 2. Problemi di metodo: l'individuazione dei magistrati eletti. — 3. I magistrati eletti alla Camera dei deputati liberale nei documenti per l'accertamento dei deputati impiegati. — 4. Magistrati eletti, deputati magistrati, deputati ex magistrati. — 5. I deputati consiglieri di stato nel periodo regio. — Tabella 1: Italia liberale (1861-1921). — Tabella 2: Italia fascista (1924-1939). — Tabella 3: Costituente e Italia repubblicana (1946-2013).

1. In questo articolo si presentano i nominativi ed alcuni dati anagrafici dei magistrati eletti in Parlamento dal 1861 fino alle elezioni del 2013, utilizzando le fonti ufficiali, integrate, laddove necessario, da fonti bibliografiche esterne. Insieme ai dati, si intende esporre le difficoltà di metodo che una ricerca di questo tipo pone (<sup>1</sup>).

Premesso che si è escluso il Senato regio in quanto non elettivo, i nominativi raccolti in appendice sono stati suddivisi in tre elenchi corrispondenti a tre periodi (Italia liberale, fascismo, Italia repubblicana) contraddistinti da norme costituzionali e da regole di eleggibilità differenti.

Nel periodo liberale erano presenti, fino al 1924, limiti di legge alla presenza di funzionari pubblici nella camera elettiva. In ragione di ciò, per avere un'idea più precisa del peso della magistratura all'interno della Camera dei deputati, si è cercato di individuare anche i deputati ex magistrati, cioè coloro che, nel corso della propria carriera, hanno deciso di svolgere attività politica, dimettendosi, nella maggior parte dei casi, proprio al fine di presentarsi alle elezioni. Con la riforma elettorale del 1924, i limiti di legge all'elezione dei magistrati cadono. Anche nell'ordinamento uscito dalla Costituente e nelle successive leggi elettorali l'eleggibilità dei magistrati non ha limitazioni quantitative. In ogni caso, per omogeneità, si è ugualmente tenuto conto degli

---

(<sup>1</sup>) Ringrazio Sabino Cassese, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonella Meniconi e Francesco Soddu per aver letto e commentato una prima stesura di questo scritto.

ex magistrati. Per quanto riguarda la magistratura amministrativa che pone problemi di metodo diversi, per il periodo regio sono stati conteggiati i deputati consiglieri di stato o ex consiglieri di stato, mentre per il periodo repubblicano sono stati conteggiati tutti i magistrati amministrativi.

La presenza di magistrati all'interno delle assemblee elettive nella storia dell'Italia unita, come si può constatare dalle tabelle riassuntive che seguono, si presenta abbastanza costante e piuttosto contenuta. Considerando i soli magistrati ed includendo, solo per la Repubblica, i magistrati amministrativi, la percentuale è sempre ben al di sotto del tre per cento con l'eccezione della prima legislatura del Regno d'Italia (1861-1865) e della XIII legislatura repubblicana (1996-2001). Considerando anche gli ex magistrati, tale percentuale è superata nel periodo 1861-1882 (VIII-XIV legislatura del Regno). La media complessiva è, per il Regno (magistrati ed ex-magistrati), del 2,49 per cento e per la Repubblica dell'1,71 per cento.

Per il Regno i dati sono diversi se si considerano i consiglieri di stato. In questo caso si supera il sette per cento tra l'XI e la XIII legislatura (cioè tra il 1870 e il 1880) e bisogna arrivare al 1919 per scendere sotto il tre per cento. È anche da notare che i dati sui magistrati e sui consiglieri di stato, per un lungo periodo, hanno un andamento inverso, decrescente per i primi e crescente per i secondi, con una particolare accentuazione nel periodo giolittiano, quando circa il venticinque per cento dei consiglieri di stato era deputato. Si può probabilmente affermare che a fronte di una crescente «separazione» della magistratura dalla classe politica, si consolidava l'utilizzo del Consiglio di Stato come trampolino per l'attività parlamentare da parte di personalità che avrebbero altrimenti trovato ostacoli nelle leggi sull'incompatibilità. Da questo punto di vista, le due categorie sono meno omogenee che nel periodo repubblicano dove, peraltro, i magistrati amministrativi sono in numero assai ridotto.

In ogni caso queste cifre ci dicono ben poco sull'effettivo ruolo svolto dai magistrati all'interno delle assemblee. Per fare ciò sarebbe necessario per lo meno verificare l'attività parlamentare dei magistrati (ed ex magistrati) deputati e gli incarichi ricoperti, nonché il peso politico derivante dal legame con i *leader* politici nazionali e dal ruolo svolto all'interno del gruppo o del partito di riferimento. Anche sotto questo profilo, per il Regno, sarebbe necessario valutare distintamente il ruolo svolto dai magistrati ordinari e dai consiglieri di stato.

**Regno (1861-1934). Tabella riassuntiva Camera dei deputati**

	<b>Numero seggi</b>	<b>Limite al numero dei mag.</b>	<b>Mag. effetti- vamente in carica</b>	<b>Ex mag. effetti- vamente in carica</b>	<b>Cons. ed ex cons. di Stato</b>	<b>Tot. mag./ seggi</b>	<b>Tot. mag. ed ex mag./ seggi</b>	<b>Tot. mag., ex mag., cs./ seggi</b>
VIII leg.	443	11	14	6	6	3,16%	4,51%	5,87%
IX leg.	443	11	12	7	10	2,71%	4,29%	6,55%
X leg.	493	12	11	8	12	2,23%	3,85%	6,29%
XI leg.	508	13	13	10	14	2,56%	4,53%	7,28%
XII leg.	508	13	13	10	13	2,56%	4,53%	7,09%
XIII leg.	508	13	13	14	9	2,56%	5,31%	7,09%
XIV leg.	508	10	10	11	8	1,97%	4,13%	5,71%
XV leg.	508	10	6	7	6	1,18%	2,56%	3,74%
XVI leg.	508	10	7	5	5	1,38%	2,36%	3,35%
XVII leg.	508	10	5	6	6	0,98%	2,17%	3,35%
XVIII leg.	508	10	5	6	5	0,98%	2,17%	3,15%
XIX leg.	508	10	4	7	5	0,79%	2,17%	3,15%
XX leg.	508	10	5	4	7	0,98%	1,77%	3,15%
XXI leg.	508	10	5	4	10	0,98%	1,77%	3,74%
XXII leg.	508	10	6	3	13	1,18%	1,77%	4,33%
XXIII leg.	508	10	6	3	13	1,18%	1,77%	4,33%
XXIV leg.	508	10	6	2	15	1,18%	1,57%	4,53%
XXV leg.	508	10	3	1	11	0,59%	0,79%	2,95%
XXVI leg.	535	10	2	1	9	0,37%	0,56%	2,24%
XXVII leg.	535	-	1	2	4	0,19%	0,56%	1,31%
XXVIII leg.	400	-	3	1	2	0,75%	1,00%	1,50%
XXIX leg.	400	-	3	-	1	0,75%	0,75%	1,00%
TOT	10869		153	118	184	1,41%	2,49%	4,19%

**Repubblica (1946-2013). Tabella riassuntiva**

	Seggi Camera e Senato*	CAMERA DEI DEPUTATI			SENATO			Totale	Totale/ seggi
		Mag.	Ex mag.	Mag. amm.	Mag.	Ex mag.	Mag. amm.		
AC	556	5	3	4				12	2,16%
I leg.	574+348	5	2	2	4	1	2	16	1,74%
II leg.	590+242	7	3	2	3	-	1	16	1,92%
III leg.	623+251	5	3	1	2	1	1	13	1,49%
IV leg.	630+320	5	1	1	2	2	-	11	1,16%
V leg.	630+320	3	1	1	1	3	1	10	1,05%
VI leg.	630+320	3	1	1	2	2	-	9	0,95%
VII leg.	630+320	4	1	1	4	2	-	12	1,26%
VIII leg.	630+320	8	2	1	5	-	-	16	1,68%
IX leg.	630+320	4	2	2	5	-	-	13	1,37%
X leg.	630+320	4	2	-	6	-	1	13	1,37%
XI leg.	630+320	9	2	1	3	-	1	16	1,68%
XII leg.	630+320	15	2	1	8	-	-	26	2,74%
XIII leg.	630+320	16	2	3	11	2	-	34	3,58%
XIV leg.	630+320	8	2	2	8	1	-	21	2,21%
XV leg.	630+320	3	2	-	10	2	-	17	1,79%
XVI leg.	630+320	5	1	2	10	1	-	19	2,00%
XVII leg.	630+320	2	-	-	6	-	-	8	0,84%
TOT	16482	111	32	25	90	17	7	282	1,71

\* Il numero dei seggi del Senato è arrotondato considerando sempre cinque senatori a vita. Nella prima legislatura il Senato comprendeva centosei senatori di diritto.

2. Poiché l'Italia non dispone di un dizionario biografico dei parlamentari, fino ad alcuni anni fa era necessario ricorrere a molteplici fonti anche per ottenere i soli dati biografici essenziali dei senatori e dei deputati <sup>(2)</sup>. In occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell'unità d'Italia, le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno

<sup>(2)</sup> Cioè la situazione era quella descritta da E. VALLERI, R. GIANNETTI, F. ANDREUCCI e C. PINZANI, *I parlamentari in Italia dall'Unità a oggi: orientamenti storiografici e problemi di ricerca*, in *Italia contemporanea*, 1983, n. 153, 145-164.

pubblicato in rete due distinti portali storici dove sono presenti elenchi e dati biografici dei deputati e dei senatori dal 1848 <sup>(3)</sup>.

Per il periodo repubblicano, questi dati coincidono con quelli pubblicati nelle fonti parlamentari a stampa o presenti nelle anagrafiche informatizzate e derivano prevalentemente dalle autodichiarazioni dei deputati acquisite dagli uffici subito dopo la proclamazione.

Per i senatori del Regno, che in questa sede non interessano in quanto non elettivi, è presente un'ampia e dettagliata scheda biografica frutto di un accurato lavoro iniziato in anni precedenti dall' Archivio storico del Senato che ha potuto utilizzare, a questo fine, i fascicoli personali dei senatori, fascicoli che sono stati in parte digitalizzati e sono raggiungibili dalla scheda del senatore. Questo lavoro ha poi dato vita a due grandi repertori a stampa che costituiscono le sezioni di un vero e proprio dizionario biografico dei senatori di nomina regia <sup>(4)</sup>.

Per quanto riguarda i deputati del Regno, si tratta invece di informazioni biografiche essenziali, non prive di lacune e incongruenze, derivanti da un lavoro di collazione delle più diverse fonti a stampa, sia degli elenchi prodotti dalla Camera raccogliendo le autodichiarazioni dei deputati <sup>(5)</sup>, sia soprattutto dai numerosi ma, per vari motivi, non del tutto attendibili repertori biografici di cui si dispone <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Si v. *storia.camera.it*; *storia.senato.it*.

<sup>(4)</sup> F. GRASSI ORSINI ed E. CAMPOCHIARO (a cura di), *Repertorio biografico dei senatori dell'Italia liberale*, Roma, Bibliopolis, 2009, 9; E. GENTILE ed E. CAMPOCHIARO (a cura di), *Repertorio biografico dei senatori dell'Italia fascista*, Roma, Bibliopolis, 2003, 5. A questi si aggiunge F. GRASSI ORSINI e E. CAMPOCHIARO (a cura di), *Repertorio biografico dei senatori dell'Italia liberale. Il Senato subalpino*, Roma, Bibliopolis, 2005, 2.

<sup>(5)</sup> Fin dal 1861 la Camera ha raccolto i dati anagrafici dei deputati (nome e cognome, luogo di residenza, residenza a Roma, professione al momento dell'elezione e poco altro). Presso l'Archivio storico della Camera sono presenti le schede originali (Serie *Schede anagrafiche dei deputati*) compilate dai deputati dalla leg. XXIII (1909-1913) fino alla leg. XXX (1939-1943), da cui si evince che molti deputati non compilavano tutti i campi. Da notare anche che dal 1919 la scheda diventa più dettagliata fino ad arricchirsi all'epoca della Camera dei fasci «con una serie di dati che permettono di ricostruire il cursus honorum di ciascun consigliere»: P. EVANGELISTI, *Contributo per uno studio della classe dirigente nel periodo fascista*, in *Le carte e la storia*, 2004, n. 2, 112. Nel 1968, gli uffici della Camera hanno pubblicato un elenco cumulativo: *Elenco alfabetico dei deputati e dei componenti delle assemblee che hanno avuto sede a Montecitorio dal 1848 al 1968*, Roma, Camera dei deputati, Servizio prerogative e immunità, 1968, anch'esso con lacune circa i dati di professione.

<sup>(6)</sup> Per un elenco dei repertori e delle altre fonti biografiche di deputati e senatori dal 1848 si può utilizzare la banca dati BPR: *Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali* «*bpr.camera.it*» alla voce di classificazione F21 (Repertori biografici). Sul portale storico della Camera, *Nota sulle fonti*, sezione Deputati: «*storia.camera.it/notizie/questo-portale#nav*», si fa riferimento a una «Anagrafe dei parla-

Gran parte di queste informazioni, sia della Camera che del Senato, sono disponibili in forma di dati aperti anche sui siti *dati.camera.it* e *dati.senato.it*.

Ai fini della nostra ricerca sulle origini professionali dei parlamentari, occorre quindi distinguere. Per quanto riguarda il Senato repubblicano, si sono utilizzate le elaborazioni statistiche basate sulla professione dei senatori presenti nel sito storico, per ogni legislatura (7). Per quanto riguarda la Camera, si è fatto ricorso al sito dei dati aperti e si sono estratte le informazioni relative ai deputati magistrati dal 1848 ad oggi, interrogando il set di dati relativo all'anagrafica delle persone (8). I dati biografici consistono soltanto nel luogo e nella data di nascita, nel titolo di studio e nell'indicazione della professione.

Per verificare i dati estratti — oltre alle relazioni parlamentari per l'accertamento dei deputati impiegati di cui si dirà subito dopo — si sono utilizzati gli strumenti biografici in rete (9) e anche l'informazione presente sul web e nelle piattaforme che riproducono testi a stampa come *Google Libri* «books.google.it/», dove la ricerca per nominativi, in quella che è stata definita una sorta di «bancarella planetaria», può portare a risultati utili anche perché è possibile recuperare, in modo spesso del tutto casuale, dati biografici e di carriera estratti da pubblicazioni di storia locale e dalle versioni digitali di

---

mentari del Regno, realizzata nell'ambito di un progetto di ricerca avviato dall'Archivio storico della Camera e coordinato dalla dott. Barbara Cartocci e dalla prof. Maria Serena Piretti. I dati sono stati raccolti utilizzando sia fonti parlamentari che documentazione esterna (innanzitutto, fonti giornalistiche coeve).

(7) Per esempio, per la terza legislatura della Repubblica: [www.senato.it/leg/03/BGT/Schede/Statistiche/Composizione/SenatoriPerProfessione.html](http://www.senato.it/leg/03/BGT/Schede/Statistiche/Composizione/SenatoriPerProfessione.html). I dati consentono, legislatura per legislatura, di individuare tutti i magistrati senatori della Repubblica, ma non sono sempre precisi. Ad esempio nella IV legislatura risulta un solo magistrato (Donato Pafundi). In realtà, ad una verifica, risulta anche Antonio Azara probabilmente non conteggiato poiché deceduto in corso di legislatura. Nella XI non è conteggiato Claudio Vitalone le cui dimissioni furono accettate il 6 agosto 1992.

(8) Per estrarre i nominativi, con le notizie biografiche essenziali e le legislature svolte, è necessario creare una *query* sparql. Per fare ciò mi è stato indispensabile l'aiuto di Diego Valerio Camarda della società *Regesta* che ha collaborato con la Camera dei deputati per la costruzione del portale e che qui ringrazio. La *query* ha utilizzato le parole chiave: *magistrato, consigliere, procuratore, presidente*.

(9) In particolare l'*Archivio biografico italiano* che fa parte del *World Biographical Information System Online* basato sulla digitalizzazione degli archivi biografici dell'editore K.G. Saur dove sono riprodotti in formato facsimilare voci biografiche tratte da opere a stampa pubblicate tra il sedicesimo e il ventesimo secolo: [db.saur.de/WBIS/login.jsf](http://db.saur.de/WBIS/login.jsf).

pubblicazioni ufficiali come la *Gazzetta Ufficiale* e il *Bollettino del Ministero di grazia giustizia* <sup>(10)</sup>.

Per quanto riguarda la categoria dei consiglieri di stato, per il periodo regio si è invece utilizzato il grande dizionario biografico curato da Guido Melis che fornisce notizie puntuali anche sulla carriera parlamentare dei consiglieri <sup>(11)</sup>. Infatti il portale storico della Camera presenta, per i consiglieri di stato, la generica qualifica di «funzionario amministrativo» oppure fa riferimento alle qualifiche professionali precedenti.

3. Per il periodo liberale, fino alle elezioni del 1921, vi è una fonte apparentemente certa per individuare i deputati provenienti dalle pubbliche amministrazioni e quindi dalla magistratura, fonte che è stata infatti utilizzata a questo scopo in altri studi <sup>(12)</sup>. Si tratta dei documenti attinenti al procedimento di accertamento del numero dei deputati impiegati e cioè le relazioni della commissione nominata a questo scopo — e poi, dalla XVII legislatura, della stessa Giunta per le elezioni — e le discussioni in aula su tali relazioni <sup>(13)</sup>.

Fin dal 1848, infatti, la legge elettorale, il regio editto 17 marzo 1848 n.

---

<sup>(10)</sup> La definizione di «bancarella planetaria» la traggio da A. PETRUCCIANI, *La bancarella planetaria e la biblioteca digitale: il punto di vista della ricerca e una possibile agenda per l'Italia*, in *Digitalia Web*, 2010, n. 1, [digitalia.sbn.it/article/view/252/164](http://digitalia.sbn.it/article/view/252/164).

<sup>(11)</sup> G. MELIS (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia: le biografie dei magistrati (1861-1948)*, Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>(12)</sup> L. MUSCI, *I magistrati nel Parlamento italiano in età liberale*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, Milano, Nuova CEI informatica, 1988, spec. VII, 1902-1908, *L'età di Giolitti: da Zanardelli a Giolitti*, 223-225 e F. SODDU, *La presenza e il ruolo dei magistrati nel Parlamento liberale*, in *Le carte e la storia*, 2007, n. 2, 35-42. Ma il primo a farne un uso parziale era stato P. SARACENO, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione: linee di un'analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, Ed. Ateneo & Bizzarri, 1979. Più in generale, sugli impiegati pubblici in Parlamento: A.G. MANCA, *I funzionari deputati: problemi di ricerca*, in *Le carte e la storia*, 4 (1988), n. 2, 63-70; ID., *I funzionari deputati tra Parlamento e amministrazione in una prospettiva comparata*, in *L'istituzione parlamentare nel XIX secolo: una prospettiva comparata*, Bologna, il Mulino, 2000, 391-429; ID., *Incompatibilità parlamentari e forma di governo nella monarchia costituzionale italiana ottocentesca*, in *Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche*, Sassari, Editrice democratica sarda, 2011, 305-316; ID., *La Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati nella Camera dei deputati subalpina*, in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea: scritti in onore di Ettore Rotelli*, Pavia, Pavia University Press, 2014, 191-198; P. CASANA, *La prima legge parlamentare sulle "incompatibilità" dei Deputati (13 maggio 1877)*, in *Studi piemontesi*, 43 (2014), n. 1, 27-35.

<sup>(13)</sup> Per la XXVI legislatura (1919-1921) non risulta esservi la relazione della Giunta delle elezioni sui deputati impiegati.

680, prevedeva limiti quantitativi di carattere generale alla presenza di impiegati e funzionari tra le fila dei deputati e specifici limiti qualitativi all'elezione di magistrati. In base al primo criterio (art. 100), non era possibile eleggere un numero complessivo di funzionari maggiore del quarto del numero totale dei deputati che, nel 1848, erano duecentoventidue. Se questo limite fosse stato superato si sarebbe proceduto al sorteggio dei deputati con conseguente annullamento dell'elezione.

In base al secondo criterio (art. 98), non erano eleggibili i «funzionari, stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario», cioè, oltre ai membri del pubblico ministero, tutti i giudici di mandamento e tutti i giudici che non avessero compiuto tre anni di esercizio dopo la nomina regia, in base all'art. 69 dello Statuto <sup>(14)</sup>.

In seguito queste norme divennero più stringenti. Mentre la norma del 1848 elencava le categorie di *non eleggibili*, le norme successive partivano da una generale dichiarazione di ineleggibilità dei «funzionari ed impiegati regi» ed elencavano poi le eccezioni cioè le categorie di *eleggibili*. Il decreto Rattazzi del 1859 (r.d. 20 novembre 1859 n. 3778), emanato in virtù dei pieni poteri conferiti con la legge 25 aprile 1859, n. 3345, estendeva la legge elettorale del 1848 alla Lombardia e stabiliva che i deputati impiegati non potessero essere più di un quinto degli eletti e che di questo quinto non più di un ottavo potesse essere coperto da magistrati, vale a dire non più del 2,5 per cento del numero complessivo dei deputati (art. 100). Inoltre, all'art. 97 — ed è questo l'aspetto più importante — consentiva l'elezione solo dell'alta magistratura e cioè «dei Primi presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione e d'Appello». In caso di eccedenza del numero dei magistrati deputati, così come delle altre categorie di impiegati, si sarebbe proceduto al sorteggio dei deputati la cui elezione doveva considerarsi annullata.

Dopo l'annessione del mezzogiorno, delle Marche e dell'Umbria, queste norme furono confermate dalla legge elettorale politica, la legge 31 ottobre 1860, n. 4385.

Nelle prime tre legislature del nuovo stato unitario il numero massimo di magistrati deputati fu quindi fissato a undici <sup>(15)</sup> che divennero dodici dopo

---

<sup>(14)</sup> Nelle prime elezioni del 1848 furono eletti ben venticinque magistrati anche se per la presenza di candidature plurime e per annullamenti vari i magistrati che entrarono alla Camera furono soltanto tredici, pari comunque al 5,85 dell'assemblea: P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini: la magistratura del Regno di Sardegna*, [Roma], Luiss, 1991, 34. Nelle successive legislature del Regno di Sardegna il numero di magistrati eletti diminuì drasticamente per poi risalire nella quinta e soprattutto nella sesta legislatura (elezioni del novembre 1857) quando i magistrati eletti furono quindici, tutti convalidati. *Ivi*, 35.

<sup>(15)</sup> Si v. A.P., *Camera dei deputati*, Leg VIII, doc. 65, 28.

l'annessione del Veneto. Dal 1870, quando il numero dei deputati era ormai di cinquecento otto, il numero massimo di magistrati fu fissato a tredici <sup>(16)</sup>.

Con la legge sulle incompatibilità, legge 13 maggio 1877 n. 3830, si ebbero modifiche importanti in senso ancor più restrittivo poiché il numero dei magistrati eleggibili fu ridotto a dieci e si stabilì che i magistrati di appello non potessero essere eletti nella circoscrizione nella quale esercitavano o avevano esercitato negli ultimi sei mesi prima delle elezioni.

Queste disposizioni restarono vigenti fino alla legge elettorale del 1923 (cosiddetta legge Acerbo) e al relativo testo unico adottato con r.d. 13 dicembre 1923, n. 2694. Con tale legge cadevano gli impedimenti all'elezione di «funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione» ad eccezione di prefetti, vice-prefetti, funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, capi e segretari di gabinetto di ministri e sottosegretari, funzionari del Pubblico ministero. In ogni caso, a tutti gli impiegati eletti era imposto il collocamento in aspettativa, con l'eccezione di ministri, sottosegretari, consiglieri di stato, presidenti e consiglieri di cassazione e di appello <sup>(17)</sup>.

In realtà, affidarsi alle relazioni della commissione incaricata dell'accertamento del numero dei deputati impiegati è solo apparentemente un metodo certo per individuare i magistrati eletti alla Camera poiché è necessario tenere conto non soltanto del numero massimo di magistrati eleggibili e degli eletti al momento del primo accertamento, ma anche di una serie di circostanze legate alla dinamica di ciascuna legislatura così come ai tempi delle procedure di accertamento.

In primo luogo, vi poteva essere uno scarto temporale tra l'elezione e l'eventuale sorteggio e quindi poteva accadere «senza che in ciò fosse ravvisabile alcuna irregolarità, che per periodi anche di qualche mese i magistrati-deputati fossero in numero superiore alla quota ammessa dalla legge» <sup>(18)</sup>. Inoltre, in caso di elezioni suppletive, vi era la possibilità che fosse eletto un magistrato: se il numero dei magistrati deputati era inferiore al limite fissato per legge il deputato poteva entrare in carica, altrimenti la Camera ne dichiarava nulla l'elezione per eccedenza del numero. Abbiamo quindi un certo numero di magistrati effettivamente eletti ma che, come quelli esclusi

---

<sup>(16)</sup> Si v. A.P., *Camera dei deputati, Discussioni*, 2 aprile 1871, 1525.

<sup>(17)</sup> Si stabiliva inoltre all'art. 101 che i deputati eletti in precedenti legislature che erano stati costretti a dimettersi da uffici statali per il fatto del mandato politico o fossero stati collocati a riposo avrebbero potuto, su domanda, essere considerati in aspettativa «riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo». Sui magistrati parlamentari nel periodo fascista si veda F. SODDU, *Magistrates in the Italian Parliament during the fascist era, in Parliamentos: a lei, a prática e as representações: da idade média à actualidade, Parliaments: the Law, the Practice and the Representations: from the Middle Ages to the Present Day*, Lisboa, Assembleia da República, 2010, 329-334.

<sup>(18)</sup> P. SARACENO, *Alta magistratura*, cit., 34.

per sorteggio, non poterono esercitare il proprio mandato o poterono farlo per un periodo molto limitato. Poteva capitare tuttavia che la Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati non si riunisse e che il magistrato così eletto potesse svolgere il suo mandato anche per un periodo non breve. È il caso, ad esempio, di Luigi Basile Basile la cui elezione nella VIII legislatura fu annullata il 25 giugno 1861 per eccedenza del numero dei deputati impiegati ma che fu rieletto il 13 luglio 1862 e poté concludere il mandato senza essere escluso per eccedenza di deputati impiegati. Si tenga conto che le elezioni suppletive, con relativo ricambio, erano legate anche alla carriera del funzionario poiché nella legge elettorale, già dal 1848, vi era una norma (art. 103) che stabiliva la decadenza dal mandato, salvo rielezione, sia del deputato che fosse stato preposto ad un ufficio pubblico retribuito (compreso l'ufficio di ministro) sia del deputato impiegato che fosse stato promosso con aumento di stipendio. Queste norme, rese più rigide dalla legge del 1877 sulle incompatibilità parlamentari, si ammorbidirono già dalla fine degli anni Ottanta consentendo quindi ai governi di nominare deputati a cariche pubbliche senza che incorressero nella decadenza <sup>(19)</sup>.

In secondo luogo, in base alla legge elettorale (art. 100) nel numero massimo di impiegati eleggibili non erano compresi i ministri segretari di stato. Successivamente la legge sulle incompatibilità del 1877 aggiunse i segretari generali dei ministeri «anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano» (art. 6). Questo significa che anche in questo caso, in virtù di tali motivi di esclusione, il numero massimo prefissato di deputati magistrati poteva essere superato. È il caso di Francesco Borgatti che, nominato ministro nel 1866 e rieletto in suppletiva non fu sottoposto a sorteggio, nonostante il numero dei magistrati eletti fosse di dodici contro gli undici fissati dalla legge.

Poi vi erano casi particolari legati alle procedure di verifica dei poteri, come ad esempio l'annullamento dell'elezione di un magistrato per irregolarità nella votazione (ad es. Gian Maria Mura) o perché magistrato non

---

<sup>(19)</sup> La questione normativa è un po' intricata. La legge n. 3830 del 1877 sulle incompatibilità parlamentari vietava, nei primi due commi dell'art. 7, la nomina del deputato in carica ad uffici retribuiti con esclusione dell'ufficio di ministro o segretario generale che quindi continuavano ad essere soggetti a rielezione. Solo con la legge 3 maggio 1888 n. 5381 fu abolita la decadenza del deputato chiamato al governo. Peraltro, i primi due commi dell'art. 7 della legge del 1877 furono abrogati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4711, sulle pensioni e le aspettative dei prefetti, proprio per facilitare la nomina dei deputati all'ufficio di prefetto ma con effetti generali, come fu chiarito dalla commissione incaricata dell'accertamento dei deputati impiegati in occasione della nomina a consigliere di stato del deputato Ruggiero Bonghi nell'aprile 1891: «L'ufficio conferito ad un deputato [...] non reca, secondo la legislazione vigente, la decadenza del mandato; viceversa questo si perde in caso di promozione, ma si concede il beneficio della rielezione», *A.P., Camera dei deputati, Leg. XVII, doc., n. XI-bis, 2.*

eleggibile (ad es. Francesco La Francesca o Giovanni Interdonato) cioè non per sovrannumero bensì per decisione della Giunta delle elezioni, o come il decesso del deputato prima che la commissione presentasse la sua relazione <sup>(20)</sup>.

4. Ma al di là di questa casistica che può essere considerata marginale, affidarsi unicamente alle relazioni delle commissioni per l'accertamento dei deputati impiegati è insoddisfacente perché si escludono i magistrati che, proprio a causa delle norme che limitavano l'eleggibilità, abbandonavano (oppure avevano già abbandonato) la magistratura prima dell'elezione. In parte, questi magistrati cercavano di aggirare i limiti imposti dalle leggi elettorali secondo un fenomeno già descritto da Pietro Saraceno <sup>(21)</sup> per il periodo liberale. In parte si trattava in tutto e per tutto di ex magistrati che, per varie circostanze, decidevano di entrare in politica.

Considerazioni simili sono valide anche per il periodo repubblicano, che non conosce limiti quantitativi alla presenza di funzionari pubblici in Parlamento ma dove possono esservi casi di deputati e senatori provenienti dalla magistratura che si qualificano in altro modo o che si sono dimessi prima di affrontare la sfida elettorale e quindi non risultano o risultano parzialmente nelle banche dati parlamentari. I casi più noti sono quelli di Luciano Violante e Antonio Di Pietro.

In effetti, l'obiettivo di una raccolta di dati relativi ai magistrati deputati può essere in primo luogo quello di individuare il numero dei magistrati *eletti*. In questo caso il *focus* è sul peso sociale e sulla permeabilità politica della

---

<sup>(20)</sup> È il caso di Gaetano Caruso eletto nella XII legislatura quando era Consigliere di cassazione e deceduto nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1875, cioè prima che la commissione per l'accertamento dei deputati impiegati concludesse i suoi lavori con la relazione del 1° febbraio 1875, o di Carlo Longoni deceduto il 20 dicembre 1876 pochi giorni dopo l'elezione.

<sup>(21)</sup> P. SARACENO, *Alta magistratura*, cit., 33. Saraceno cita i casi del magistrato che era trasferito dalla magistratura requirente alla magistratura giudicante per poter essere eletto oppure del magistrato filogovernativo che si dimetteva con l'impegno da parte del ministro a non accettare le dimissioni in caso di mancata elezione. In generale egli giudicava «alquanto ridotte» le possibilità di aggirare in questo modo la legge. Un caso è quello del magistrato abruzzese Francesco Auriti, «creatura di Silvio Spaventa» che, procuratore generale a Trani, fu trasferito d'urgenza nella giudicante pochi giorni prima delle elezioni che si tennero il 17 e 24 gennaio 1875: P. SARACENO, *Il rinnovamento del personale giudiziario negli anni dell'unificazione nazionale: i presidenti di tribunale ed i procuratori del Re*, in *I magistrati italiani dall'unità al fascismo: studi biografici e prosopografici*, Roma, Carucci, 1988, 61-62.

magistratura: il mancato esercizio del mandato, per l'annullamento dell'elezione o per sorteggio, diventa meno importante <sup>(22)</sup>.

Ma l'obiettivo può essere (solo o anche) quello di indagare il peso, il ruolo e l'attività in Parlamento di deputati provenienti da un preciso ambito professionale e culturale: per questo aspetto il dato formale è meno importante e allora appare necessario considerare anche i deputati che non si presentano alle elezioni come magistrati bensì come avvocati, per lo più, ma che hanno percorso una carriera nella magistratura, poi abbandonata per ragioni legate all'elezione o per altre ragioni. Proprio la presenza di un limite legislativo al numero dei magistrati eleggibili suggerisce questo ampliamento poiché le dimissioni dalla magistratura per essere eletti sono conseguenza talvolta di eventi traumatici nel rapporto tra magistratura e politica (è il caso ad esempio di Diego Tajani, di Lorenzo Nelli <sup>(23)</sup>, e — in circostanze diverse — di Giacomo Tofano <sup>(24)</sup>) oppure possono essere indice di aderenze politiche molto solide in grado di garantire l'elezione e quindi tanto più interessanti da indagare. Emergono, in questo modo, figure di deputati di lungo corso, poi nominati senatori, con un forte radicamento locale, legati, in qualche caso, ai grandi leader politici nazionali: Francesco Aguglia, Michele Morini, Ignazio Filì Astolfone, Roberto Talamo. Per questi nomi, come per altri che si mantengono tra i ranghi della magistratura, come Edoardo Cimorelli, Nicola Falconi, il crispino Vincenzo Piccolo Cupani, Nicola Tondi, può essere di notevole interesse un approfondimento archivistico e un'analisi in dettaglio dell'attività parlamentare.

Certo, quando l'esperienza giudiziaria è lontana dal momento elettorale, quando si presenta marginale all'interno di una biografia, è più difficile collegarla alla successiva esperienza politica. Si pensi ad alcuni magistrati meridionali eletti nelle primissime legislature del Regno ed immessi nei ruoli della magistratura tra il 1860 e il 1862 per meriti politici cioè per l'apporto dato alla causa nazionale senza alcuna precedente carriera giudiziaria (ad esempio Pasquale Calvi, Vincenzo Errante, Luigi Basile Basile) <sup>(25)</sup>. In questi casi, la vocazione e l'impegno politici, esercitati in frangenti «rivoluzionari», precedono un'esperienza giudiziaria che è difficile definire «carriera». Allo stesso modo, tale legame progressivamente si allenta quando l'esperienza politica e parlamentare si prolunga nel tempo e l'ex magistrato diventa un professionista della politica di lungo corso: si pensi al caso del magistrato

---

<sup>(22)</sup> Da questo punto di vista potrebbe risultare interessante indagare sui *candidati* magistrati *non eletti*, ma qui entreremmo in un ambito completamente diverso.

<sup>(23)</sup> E.G. FARACI, *Il caso Tajani: storie di magistrati nell'Italia liberale*, Acireale-Roma, Bonanno, 2013 e D. BARSANTI, *Lorenzo Nelli: politica e magistratura nell'Italia post-unitaria*, Pisa, ETS, 2015.

<sup>(24)</sup> N. COPPOLA, *Voci dal carcere (da carteggi di detenuti politici per i fatti del '48 a Napoli)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1961, 212 ss.

<sup>(25)</sup> P. SARACENO, *Alta magistratura*, cit., 52.

Oscar Luigi Scalfaro eletto a 28 anni all'Assemblea Costituente e poi riconfermato deputato fino al 1992 quando fu eletto Presidente della Repubblica. In questi casi diventa rilevante la distanza tra la data di abbandono della magistratura e la data di elezione. Comunque l'intento di questo lavoro è quello di fornire una base di informazioni, sia pure elementari, da arricchire con i necessari approfondimenti archivistici lasciando allo studioso la valutazione del peso delle esperienze professionali <sup>(26)</sup>. Infatti, quelli che si sono descritti sono confini incerti e mobili, dipendenti dal significato che assumono le figure del deputato e del magistrato (ovvero del Parlamento e della magistratura) nelle diverse epoche e circostanze storiche e dalle peculiari finalità specifiche di ogni ricerca, con un margine di discrezionalità che è necessario — ma non sempre agevole — giustificare volta per volta <sup>(27)</sup>. Proprio a proposito della qualifica professionale da assegnare ai parlamentari, in sede storica, Pietro Saraceno descriveva efficacemente questa complessità: «i casi di professioni multiple, di professioni solo apparenti, di cambiamenti di professione nel corso di una vita sono estremamente numerosi e presentano una tipologia estremamente differenziata. Si pensi in primo luogo agli avvocati: quanti funzionari amministrativi od anche magistrati si presentano sotto il titolo di avvocato cui hanno legittimamente diritto anche se non esercitano la professione? Quanti *rentiers* coprono col titolo di avvocato la loro mancan-

---

<sup>(26)</sup> Sono stati esclusi tre nominativi di ex magistrati la cui esperienza in magistratura fu brevissima ed incerta. Si tratta di: 1) Giuseppe Carnazza Amari, 1837-1911, professore universitario. Dopo l'unità fu magistrato per circa un anno con il grado di giudice di tribunale. Eletto nel 1880 fu sorteggiato in qualità di appartenente alla categoria dei professori. Si veda la voce relativa, a firma di Giorgio Rebuffa, in *Dizionario biografico degli italiani*, 20 (1977). 2) Raffaele Fioretti, 1823-1912, eletto ad Anagni il 31 dicembre 1865 come professore universitario. In base ai repertori di parlamentari, fu magistrato per un breve periodo, non è chiaro se prima o dopo l'unità. 3) Claudio Sandonnini, 1817-1899: prima prete, poi avvocato, nel 1859 fu nominato magistrato a Modena da Farini dittatore dell'Emilia, ma avvenuta l'annessione dell'Emilia al Piemonte, entrò in contrasto con il governo e chiese l'aspettativa.

<sup>(27)</sup> Questo è anche l'orientamento di chi, più di recente, ha affrontato il problema. Ad es. nell'individuare centonovantadue senatori provenienti dalla magistratura ordinaria convalidati dal 1848 al 1947, P. SARACENO (*Alta magistratura*, cit., 109-114), aveva considerato solo coloro che erano in servizio al momento della nomina o non avevano esercitato altre attività professionali dopo il ritiro dalla magistratura. Francesco Soddu ha notato che «potrebbe essere comunque utile considerare i senatori che erano stati magistrati in qualsiasi periodo della loro vita, anche se essi non erano più in servizio al momento della nomina. Infatti l'esperienza e le competenze acquisite durante la loro vita professionale, le relazioni con quel mondo, non possono non avere avuto influenza sulla loro esperienza parlamentare», F. SODDU, *La presenza e il ruolo dei magistrati*, cit., 39. Con questo criterio Soddu individua almeno altri quaranta senatori magistrati tra i quali nomi importanti come Giovanni Baccelli, Giorgio Giorgi, Diego Tajani.

za di un vero lavoro. E poi si debbono considerare analoghi i casi di chi affronta solo occasionalmente una causa, dedicando la più parte del suo tempo all'attività politica, al giornalismo, alla letteratura, ad affari diversi e di chi invece fa la professione a tempo pieno o quasi e dall'esercizio della professione ritrae i mezzi con cui vivere?»<sup>(28)</sup>.

5. Nel periodo regio, i consiglieri di stato, a differenza dei consiglieri della corte dei conti, furono sempre pienamente eleggibili. Non erano infatti citati nel regio editto del 1848 tra le categorie ineleggibili ed erano presenti tra le categorie di eleggibili in tutta la successiva legislazione. Non erano previsti limiti di categoria come nel caso dei professori universitari e dei magistrati, ma, poiché per essi valeva comunque il tetto massimo stabilito dalle leggi per i deputati impiegati, due consiglieri incapparono nel sorteggio per eccedenza del numero complessivo di impiegati: si tratta di Vincenzo D'Anna e di Vittorio Ellena eletti nel 1886 ed esclusi tramite sorteggio. Entrambi rieletti nelle suppletive, D'Anna fu di nuovo escluso per sorteggio. Diverso il caso di Giuseppe De Nava la cui elezione, nel 1897, fu annullata su proposta della Giunta delle elezioni in quanto era ancora referendario e quindi non rientrante nelle categorie di funzionari eleggibili<sup>(29)</sup>.

Si sono segnalati anche i tre casi di deputati ex consiglieri di stato. Uno è proprio l'appena citato Giuseppe De Nava che, dopo l'annullamento dell'elezione nel 1897, si dimise da referendario e si ripresentò alla suppletiva risultando eletto senza interruzione dalla ventesima alla ventiseiesima legislatura. Il secondo è Attilio Brunialti, rieletto alla Camera nel 1919 dopo essere stato dispensato dal servizio per lo scandalo legato alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Roma<sup>(30)</sup>. Il terzo è Giovanni Giolitti che era stato magistrato ordinario in gioventù<sup>(31)</sup>, fu nominato consigliere di stato nel 1882 e fu collocato a riposo il 31 gennaio 1894 su sua domanda. Giolitti, come è

---

<sup>(28)</sup> Cit. in F. VENTURINI, *Pietro Saraceno bibliografo e studioso delle fonti*, in *Le carte e la storia*, 2000, n. 1. A conferma si veda quanto scrive S. MONTALDO, *Il Parlamento e la società di massa*, in *Storia d'Italia. Annali*. 17. *Il Parlamento*, Torino, Einaudi, 2001, 224-230, che nota «discrasie» tra quanto si deduce dai repertori biografici dei deputati e la rappresentanza di specifici interessi economici che si può desumere da altre fonti. Per cui chi era qualificato come avvocato, professore, maestro, esperto in materia industriale, era magari un finanziere a capo di società anonime, oppure grande proprietario di immobili, ecc., il che non era senza conseguenze sul concreto esercizio del proprio mandato.

<sup>(29)</sup> A.P., *Camera dei deputati*, Leg. XX, doc. VI, n. 17.

<sup>(30)</sup> Si veda G. MELIS, *Per una biografia di Attilio Brunialti consigliere di Stato*, in *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, Milano, Vita e Pensiero, 2008, II, 1297-1322.

<sup>(31)</sup> Oltre a Giolitti, alcuni altri deputati consiglieri di stato erano stati, in precedenza, magistrati ordinari. Si tratta dei seguenti nominativi: Carlo Boncompagni di Mombello, Giovanni Maurizio De Andreis, Luigi Gerra, Matteo Raeli, Giorgio

noto, utilizzò la nomina a consigliere di stato per entrare in politica visto che il suo incarico di segretario generale della corte dei conti lo rendeva ineleggibile. Si è già notato che si trattava di una pratica abituale, almeno fino alla prima guerra mondiale, come si può desumere dalla frequente vicinanza tra la data di nomina e la prima elezione in Parlamento.

D'altra parte, più raramente, si assisteva anche alla nomina a consigliere durante il mandato parlamentare, anche a seguito — come si è visto — dell'abrogazione, negli anni Ottanta, dell'obbligo di decadenza o del divieto di conferire uffici retribuiti ad un deputato: è il caso ad esempio di Attilio Brunialti, Ruggero Bonghi, Guido Fusinato.

Da tutto ciò deriva l'alto numero di consiglieri di stato deputati. In piena età giolittiana i consiglieri di stato che avevano un seggio alla Camera erano intorno al venticinque per cento <sup>(32)</sup>.

### **Tabella 1: Italia liberale (1861-1921)**

Nella tabella che segue sono elencati tutti i magistrati, ex magistrati o consiglieri di stato eletti deputati dalle elezioni del 1861 alle elezioni del 1921, individuati attraverso le fonti che sono state fin qui discusse.

Sono compresi anche i magistrati che furono eletti ma non poterono esercitare il mandato o lo esercitarono per brevissimo tempo prima del sorteggio e della decadenza per sovrannumero o ineleggibilità, o per altre cause. Quindi il numero dei magistrati elencati è superiore a quello presente nelle tabelle riassuntive che comprendono solo i magistrati che esercitarono effettivamente il mandato. Ad esempio, nella VIII legislatura, tra magistrati, ex magistrati e consiglieri di stato furono eletti quaranta candidati dei quali però solo ventisei esercitarono il mandato. Peraltro, solo nella VIII legislatura del Regno (1861-1865) si ebbe una differenza così ampia, già nella IX i numeri sono trentuno a ventinove, nella X, trentadue a trentuno.

Per gli ex magistrati è indicata la data di abbandono della magistratura, per i consiglieri di stato la data di nomina. Non sono stati conteggiati come deputati i consiglieri di stato nominati pochi giorni prima della fine della legislatura come, ad esempio, per la XX legislatura, Michele Torraca, nominato consigliere di stato il 1° aprile 1900. Purtroppo, per alcuni nominativi, i

---

Curcio, Raffaele Perla, Salvatore Gatti. Questi casi, nelle nostre tabelle, sono sempre stati considerati consiglieri di stato e non ex magistrati.

<sup>(32)</sup> Ad esempio, utilizzando l'*Annuario del Consiglio di Stato* del 1910, al primo maggio 1910, su quarantatré consiglieri, vi erano dieci deputati: Barnabei, Bertarelli, Brunialti, Calisse, Ciuffelli, De Vito, Fusinato, Pellecchi, Schanzer, Tedesco. Nel 1912, prima della fine della legislatura, si sarebbe aggiunto Santoliquido. Sugli incarichi politici dei consiglieri nella storia del Consiglio di Stato si vedano le considerazioni di A. SANDULLI, *Il Consiglio di Stato e le istituzioni*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Bologna, Zanichelli, Bologna, 2011, 615-633.

dati biografici risultano lacunosi o incerti. Si è deciso di presentarli comunque poiché per colmarli sarebbero necessarie ricerche che possono essere molto lunghe in archivi storici o in archivi anagrafici. Per ogni legislatura è indicato il numero totale dei seggi ed il numero massimo di magistrati previsto dalle norme. In nota alla tabella sono forniti dettagli su alcuni nominativi anche per spiegare la compresenza di situazioni diverse nella stessa legislatura. Le denominazioni delle provincie e dei comuni sono quelle attuali.

## LEGENDA

- a = elezione annullata in sede di verifica delle elezioni
- cs = consigliere o ex consigliere di stato (comprende i referendari)
- d = magistrato decaduto per promozione
- de = magistrato deceduto prima dell'accertamento dei deputati impiegati
- dr = deputato decaduto per promozione e rieletto
- ex = ex magistrato deputato in carica
- m = magistrato deputato in carica
- s = sorteggiato per eccedenza numero impiegati
- sa = suppletiva annullata per eccedenza numero impiegati





























	Date nascita e morte	Luogo di nascita	Abbandono magistratura o nomina CS	VIII 1861-1865	IX 1865-1867	X 1867-1870	XI 1870-1874	XII 1874-1876	XIII 1876-1880	XIV 1880-1882	XV 1882-1886	XVI 1886-1890	XVII 1890-1892	XVIII 1892-1895	XIX 1895-1897	XX 1897-1900	XXI 1900-1904	XXII 1904-1909	XXIII 1909-1913	XXIV 1913-1919	XXV 1919-1921	XXVI 1921-1924
Venzi Giulio	1870-1920	Cave (RM)																		m		
Villa Vittorio	1824-1873	Torino	1851	ex	ex	ex																
Volpi-Manni Paolo	1828-1892	Alatri (FR)						m														

#### Note alla tabella 1

**Abatemarco Domenico.** Già consigliere di cassazione nel 1848 durante la rivoluzione napoletana, fu destituito nel 1849 e solo nel 1860 reintegrato nel suo ufficio. Al momento delle elezioni del 1861 era consigliere del supremo consiglio amministrativo di Napoli, organismo che restò in vita fino al 1865. Successivamente rientrò in magistratura come consigliere di cassazione.

**Antonibon Pasquale.** Una prima elezione l'8 novembre 1874 fu annullata poiché era pretore al momento dell'elezione. Dopo le dimissioni fu rieletto il 3 gennaio 1875.

**Basile Basile Luigi.** Eletto nel corso della VIII legislatura, l'elezione fu annullata il 25 giugno 1861 per eccedenza del numero dei deputati impiegati. Fu rieletto il 13 luglio 1862.

**Basteris Giuseppe.** Eletto nel corso della XIII legislatura il 9 febbraio 1879. Il suo nome non è quindi presente nelle relazioni della Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati che hanno data precedente.

**Borgatti Francesco.** Nel febbraio 1866 decadde da deputato perché nominato segretario generale del Ministero di grazia e giustizia dal ministro De Falco. Rieletto il 4 marzo 1866, decadde di nuovo per nomina a ministro di grazia e giustizia. Rieletto con ballottaggio il 22 luglio 1866, in quanto ministro non fu considerato nel novero degli impiegati. Nella IX legislatura non vi fu quindi sorteggio nonostante il numero dei magistrati eletti fosse superiore di un unità al numero massimo stabilito per legge.

**Bruniati Attilio.** Dispensato dal servizio presso il Consiglio di Stato il 4 agosto 1913. Eletto nel 1919, la sua elezione fu annullata nel 1920.

**Calabria Giacomo.** Eletto nella XX legislatura il 21 marzo 1897, l'elezione fu annullata il 7 luglio 1897 in sede di verifica dei poteri. Rieletto il 15 agosto 1897, la sua elezione fu convalidata l'8 luglio 1898 e poté concludere il mandato. Il suo nome non è presente nelle relazioni della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati che hanno data precedente alla convalida della sua seconda elezione.

**Capone Filippo.** Nel 1869, nel corso della X legislatura, cessò dal mandato perché nominato consigliere di cassazione. Fu rieletto il 19 dicembre 1869 e sottoposto a sorteggio insieme a Filippo Bonacci che aveva vinto le suppletive a Recanati. Fu escluso per sorteggio il Bonacci.

**Caruso Gaetano.** Eletto nella XII e nella XIII legislatura. Il suo nome non è presente nella relazione per l'accertamento dei deputati impiegati della XIII legislatura perché la relazione è del 1° febbraio 1875 mentre Caruso morì nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1875.

**Casalegno Edoardo.** Eletto nel collegio di Cirrè nel 1913 quando era consigliere d'appello, fu collocato a riposo, su sua domanda, il 24 agosto 1916 a

seguito della sentenza della suprema corte disciplinare per la magistratura del 10 giugno 1916 che lo esonerava dalla magistratura ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1908 n. 438 per «accertata inettitudine». Dal fascicolo personale (ACS, MGG, Fasc. magistrati) si desume che nacque nel 1854 e non nel 1855 come risulta nel sito storico della Camera dei deputati.

**Castelli Luigi.** Avvocato già eletto nella VIII legislatura decade il 4 maggio 1862 per nomina a consigliere di corte d'appello.

**Castiglia Benedetto.** Eletto come consigliere di cassazione, il suo nome non fu sottoposto a sorteggio in sede di accertamento del numero dei deputati impiegati della XI legislatura perché collocato a riposo, su richiesta, subito dopo le elezioni del novembre 1870.

**Curcio Giorgio.** Eletto anche nella XVII ma in qualità di consigliere di stato, nominato il 29 luglio 1890.

**De Andreis Giovanni Maurizio,** già magistrato dal 1832, il 18 dicembre 1859 fu nominato consigliere di stato.

**De Franchis Carlo.** Eletto nel corso della legislatura VIII l'11 gennaio 1863 nel collegio di Budrio.

**Elenna Vittorio.** Eletto nel 1887 fu sorteggiato per eccedenza del numero dei deputati impiegati. Rieletto il 3 aprile 1887 nell'elezione suppletiva.

**De Nava Giuseppe.** Eletto nella XX legislatura, la sua elezione fu annullata per incompatibilità della carica con la funzione di referendario. Si dimise dal Consiglio di Stato il 27 giugno 1897 e fu rieletto nelle elezioni suppletive.

**Englen Mariano.** Eletto come consigliere d'appello, il suo nome non fu sottoposto a sorteggio in sede di accertamento del numero dei deputati impiegati della XI legislatura perché collocato a riposo, su richiesta, subito dopo le elezioni del novembre 1870. Dopo le dimissioni fu eletto ancora nella XII, XIII e XIV leg.

**Fili Astolfone Ignazio.** Si dimise da magistrato alla vigilia delle elezioni suppletive del 1879 che lo portarono in Parlamento per la prima volta, essendo in quel momento sostituto procuratore generale della corte d'appello di Messina. Il 30 marzo 1899 fu nominato consigliere di cassazione a Roma e rientrò in magistratura.

**Giolitti Giovanni.** Lasciò la magistratura nel 1869. Successivamente segretario generale presso la Corte dei conti, nominato consigliere di stato nel 1882, fu collocato a riposo il 31 gennaio 1894 su sua domanda.

**Greco-Cassia Luigi.** Avvocato, eletto in corso di legislatura il 23 giugno 1861 nel collegio di Siracusa, decadde da deputato il 5 ottobre 1862 per essere stato nominato consigliere d'appello. Rieletto, fu sorteggiato per eccedenza del numero dei deputati impiegati il 3 febbraio 1863. Rieletto il 1° marzo 1863, cessò per essere stato richiamato in servizio come consigliere di corte d'appello a Palermo il 1° marzo 1865. Si dimise dalla magistratura il 4 gennaio 1871 per presentarsi candidato al collegio di Ragusa. Nell'ottobre 1872 e poi nell'aprile 1885 fece istanza, senza esito, per rientrare in magistratura (ACS, MGG, Fasc. magistrati).

**Guccione Giovanni Battista.** Consigliere d'appello a Palermo, fu eletto il 15-1-1871 ma l'elezione fu annullata per eccedenza del numero di impiegati. Deputato per la nomina a consigliere d'appello il 23 luglio 1877. Fu rieletto nella suppletiva il 4 novembre 1877. Si dimise il 20 dicembre 1889 alla vigilia della nomina a consigliere di stato del 29 dicembre.

**Longoni Carlo.** Consigliere d'appello, fu eletto nella XIII leg. ma morì il 20-12-1876 pochi giorni dopo l'elezione.

**Marvasi Diomede.** Già nominato nel 1860 giudice della gran corte criminale di Santa Maria Capua Vetere, nel dicembre ottenne da L.C. Farini la carica di direttore del dicastero di polizia della luogotenenza a Napoli. L'elezione del gennaio 1861 fu annullata per incompatibilità con tale carica. Nel mese di aprile fu rieletto ma fu sorteggiato per sovrannumero di magistrati. Nel 1862 fu nominato sostituto procuratore generale.

**Mazzarella Bonaventura.** Già magistrato nel Regno delle due sicilie, nel 1861 fu sorteggiato in quanto professore di pedagogia e filosofia a Bologna (nominato con RD 6 ottobre 1860). Nel 1863 fu nominato Consigliere di corte d'appello dal ministro Pisanello.

**Musmeci Nicolò.** In sede di accertamento del numero dei deputati impiegati fu inserito sia nella categoria dei magistrati come consigliere di gran corte criminale e destinato alla gran corte civile di Palermo, sia nella categoria dei professori come docente di diritto commerciale all'Università di Palermo. Il 24 maggio 1861 fu estratto come facente parte della categoria dei magistrati. Nella IX legislatura fu qualificato solo come professore.

**Nelli Lorenzo.** Eletto nel 1861 quando era direttore per gli affari ecclesiastici della luogotenenza toscana. Fu costretto a dimettersi per nomina a procuratore generale della corte d'appello di Lucca. Si dimise dalla magistratura nel 1871 e fu di nuovo eletto nelle leg. XI-XII-XIII.

**Pessina Enrico.** Nominato sostituto procuratore generale presso la gran corte criminale a Napoli il 17 ottobre 1860. Fu eletto in elezioni suppletive quando era consigliere di gran corte civile nel collegio di Altamura il 7 aprile 1861 ma l'elezione fu annullata per sovrannumero di magistrati. Rieletto per il collegio di Cassino (S. Germano) il 19 gennaio 1862 quando aveva già abbandonato la magistratura il 13 gennaio 1862. Enrico Pessina fu eletto anche nella X e nella XIII quando era professore universitario.

**Piccolo Cupani Vincenzo.** Eletto in corso di legislatura il 26 luglio 1891.

**Raceli Matteo.** Avvocato, eletto deputato nel 1861 decadde in quanto nominato il 20 settembre 1863 procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani. Il 3 settembre 1865 fu nominato consigliere di stato. Fu poi rieletto nelle suppletive del 24 dicembre 1865 e ancora nelle successive tre legislature.

**Rocco Pietro.** Si dimise da sostituto procuratore del Re il 28 settembre 1882 per presentarsi alle elezioni politiche. Il 26 giugno 1886 fece istanza per essere riammesso in magistratura e fu nominato sostituto procuratore del Re all'Aquila.

**Teodorani Pio.** Avvocato, nominato consigliere d'appello a Bologna nel 1859, si dimise nel 1860 e fu eletto nell'VIII legislatura. Rientrò poi in magistratura dove restò fino alla carica di presidente di corte d'appello a Firenze.

**Tofano Giacomo.** Avvocato, già consigliere di cassazione nel 1848 durante la rivoluzione napoletana, fu costretto all'esilio a Torino. Nominato nel settembre 1860 consigliere della suprema corte di cassazione. Eletto alla Camera nel 1861, a causa delle accuse formulate dal luogotenente del Re a Napoli, Enrico Cialdini, circa la sua condotta durante l'esilio a Torino, fu destituito dal Ministro di grazia e giustizia Vincenzo Miglietti e nel febbraio 1862 si dimise da deputato. Fu poi eletto nelle due successive legislature.

**Tommasi Donato Antonio.** Il 13 luglio 1914, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, lasciò la magistratura in quanto nominato sostituto avvocato erariale generale in base alla L. n. 679 del 1913 sul riordino dell'avvocatura erariale.

**Tondi Nicola.** Eletto in suppletive nel corso della VIII legislatura, il 20 novembre 1864. L'elezione fu annullata il 13 gennaio 1865 in sede di verifica dei poteri perché rivestiva la carica di procuratore del Re.

**Tabella 2: Italia fascista (1924-1939)**

Nella tabella che segue sono elencati tutti i magistrati, ex magistrati o consiglieri di stato eletti deputati dalle elezioni del 1924 alle elezioni del 1934, individuati attraverso le fonti che sono state fin qui discusse. Si è aggiunta anche la leg. XXX, non elettiva.

## LEGENDA

cs = consigliere o ex consigliere di stato (comprende i referendari)

ex = ex magistrato deputato in carica

m = magistrato deputato in carica

	<i>Date nascita e morte</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Abbandono magistratura o nomina CS</i>	<i>XXVII (1924-29)</i>	<i>XXVIII (1929-34)</i>	<i>XXIX (1934-39)</i>	<i>XXX (1939-1943)</i>
Numero seggi				535	400	400	
Albertini Antonio	1872-1966	Mineo (CT)			m	m	
Carapelle Aristide	1878-1967	Napoli	20.4.1913		cs	cs	
Costamagna Carlo	1881-1965	Quiliano (SV)			m	m	
Gatti Salvatore	1879-1951	Anagni (FR)	1910	cs			cs
Giuffrida Vincenzo	1878-1940	Catania	17.1.1917	cs			
Leoni Antonio	1877-1936	Ittiri (SS)	1922	ex	ex		
Lissia Pietro	1877-1957	Calangianus (SS)	24.1.1924	cs			
Lupi Dario	1876-1932	Giovanni Val d'Arno (AR)	3.10.1925	cs	cs		
Maccotta Luigi	1885-????	Roma		m			
Musotto Francesco	1889-1961	Pollina (PA)	1921	ex			
Panepinto Giuseppe	1895-????	Campofranco (CL)				m	m
Righetti Giuseppe	1890-????	Verona			m		

**Note alla Tabella 2**

**Gatti Salvatore.** Uditore giudiziario dal maggio 1901. Dall'agosto 1904 vicesegretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia. Dal 1910 referendario, dal 1919 consigliere di stato.

**Tabella 3: Costituente e Italia repubblicana (1946-2013)**

Nella tabella che segue sono elencati tutti i magistrati o ex magistrati eletti deputati o senatori dalle elezioni all'Assemblea costituente alle elezioni del 2013, individuati attraverso le fonti che sono state fin qui discusse. In questo caso, l'elenco comprende anche i componenti di magistrature speciali (consiglieri di stato, giudici del Tar, consiglieri della corte dei conti, magistrati militari, giudici tributari). Per ogni nominativo è indicato il gruppo parlamentare di appartenenza nella prima elezione. Per gli ex magistrati è indicata la data di abbandono della magistratura. In nota alla tabella sono forniti dettagli su alcuni nominativi.

**LEGENDA**

d = magistrato ordinario deputato  
s = magistrato ordinario senatore  
da = magistrato amministrativo deputato  
sa = magistrato amministrativo senatore  
dx = ex magistrato deputato  
sx = ex magistrato senatore

























	Luogo e data di nascita	Abbandono magistratura	Gruppo parlamentare prima elezione	A.C. 1946-1948	I 1948-1953	II 1953-1958	III 1958-1963	IV 1963-1968	V 1968-1972	VI 1972-1976	VII 1976-1979	VIII 1979-1983	IX 1983-1987	X 1987-1992	XI 1992-1994	XII 1994-1996	XIII 1996-2001	XIV 2001-2006	XV 2006-2008	XVI 2008-2013	XVII 2013-
Valiante Mario	1925, Roccadaspide (SA)		DC				d	d	d	d	d										
Varriale Giuseppe	1883, Napoli		DC		s																
Venditti Milziade	1880, Casoli (CH)		Uomo Qualunque	d								d	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx		
Violante Luciano	1941, Dire Dava (Etiopia)	1983	PCI										dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx		
Vitalone Claudio	1936, Reggio Calabria		DC									s	s	s	s						
Viviani Vincenzo	1938, Roma		Progressisti Federativo													d					
Vocino Michele	1881, Peschici (FG)		DC	da																	
Zotta Mario	1904, Pietragalla (PZ)		DC	da	sa	sa	sa														

**Note alla Tabella 3**

**Cariglia Antonio.** Già deputato nelle legislature IV, V e VI, fu nominato consigliere della corte dei conti nel 1977. Eletto al Senato nella leg. X, nella scheda biografica è qualificato magistrato amministrativo. Alla Camera nella leg. XI è qualificato come pubblicista.

**Cifarelli Michele.** Qualificato come avvocato nella scheda biografica del Senato relativa alle leg. V, VI e VII e magistrato nella scheda della Camera della leg. IX. Nel 1938 entrò in magistratura, nel febbraio 1944 si dimise e nel 1979 diventò consigliere di stato per nomina governativa.

**Coffari Ignio.** Qualificato come magistrato nella scheda biografica del Senato relativa alla I leg. in realtà era prefetto, nominato consigliere di stato nel 1931, poi senatore regio e successivamente primo segretario generale della Presidenza della repubblica con De Nicola.

**Galante Garrone Carlo.** Entrò in magistratura nel 1935 e si dimise nel 1953.

**Kuntze Federico.** Qualificato come magistrato nella scheda biografica della Camera dei deputati relativa alla III leg. e avvocato nella scheda del Senato della IV leg. Entrò in magistratura nel 1932, si dimise nel 1944.

**Maccanico Antonio.** Nominato consigliere di stato nel 1978, nella scheda biografica del Senato è sempre qualificato come funzionario parlamentare in quiescenza.

**Ruini Meuccio.** Nominato consigliere di stato nel 1914, fu dispensato dal fascismo nel 1927. Riammesso in servizio nel marzo 1945, il 13 dicembre fu nominato presidente del Consiglio di Stato, carica che mantenne fino al dicembre 1947.

**Scoca Salvatore.** Magistrato dal 1922, dal 1° gennaio 1925 entrò a far parte dell'avvocatura dello stato. Il 16 ottobre 1946 fu nominato avvocato generale dello stato.

**Violante Luciano.** Si dimise da magistrato nel 1983 dopo aver vinto la cattedra di professore universitario. Nella scheda della Camera dei deputati relativa all'VIII leg. (1979-1983) è qualificato come docente universitario in quanto incaricato presso l'Università di Torino.